

**Pubblicità temporanea – standardi**

**Presentare la domanda** 20 giorni prima della data di inizio dell'installazione;  
i periodi di installazione richiesti devono essere compresi nei 4 mesi successivi alla data di inizio.  
Sono necessarie due marche da bollo da 16 € (una per la domanda e una per l'autorizzazione)  
inviare 1. modulo compilato 2. bozzetto dello standardo 3. documento di identità

per posta elettronica a [autorizzazione@comune.siena.it](mailto:autorizzazione@comune.siena.it)

o per posta elettronica certificata a [comune.siena@postacert.toscana.it](mailto:comune.siena@postacert.toscana.it)

pagare marca da bollo da 16 € per la domanda con servizio online <https://www.comune.siena.it/servizi-online>

Tutti → [Pagamenti](#) → Pagamenti spontanei

Tipo tributi/incassi: Imposta bollo Servizio Traffico

attendere risposta email con indicazioni per pagamento marca da bollo da 16 € per l'autorizzazione.

\_I\_ sottoscritt \_ (nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 DPR n. 445/2000)

**DICHIARA** di essere

nat\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (indirizzo) \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ Codice Fiscale n \_\_\_\_\_

titolare dell'impresa individuale     legale rappresentante della società

denominata \_\_\_\_\_

con sede legale in (indirizzo) \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

cell \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

partita IVA/Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**codice destinatario**

--	--	--	--	--	--	--	--

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n \_\_\_\_\_

**CHIEDE** di effettuare pubblicità temporanea a favore della

ditta sopra indicata     ditta denominata \_\_\_\_\_

I periodi di esposizione sono autorizzabili fino a 3 mesi nell'arco dell'anno solare con intervalli di almeno 15 giorni. La tariffa è mensile e si applica per ogni mese o frazione di mese.

con inizio dal giorno \_\_\_\_\_ e termine il giorno \_\_\_\_\_

con inizio dal giorno \_\_\_\_\_ e termine il giorno \_\_\_\_\_

con inizio dal giorno \_\_\_\_\_ e termine il giorno \_\_\_\_\_

con installazione di N. \_\_\_\_\_ standardi

strade	numero massimo pali	numero standardi da collocare n. 2 per ogni palo n. 1 per ogni palo nelle strade a senso unico → viale Avignone, via Liguria, viale Goffredo Mameli
via ARETINA	6	
viale AVIGNONE →	7	→
via LUCIANO BANCHI	4	
via CESARE BATTISTI	5	
viale RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI	13	
viale MARIO BRACCI	12	
via CADUTI DI VICOBELLO	7	
strada CASSIA SUD	7	
viale CAMILLO BENSO DI CAVOUR	6	
via CELSO CITTADINI	6	
via DANTE ALIGHIERI	7	
viale DON GIOVANNI MINZONI	6	
via FIORENTINA	3	
viale GIOVANNI PAOLO SECONDO	31	
via UGO LA MALFA	2	
via LIGURIA →	3	→
viale RICCARDO LOMBARDI	4	
viale GOFFREDO MAMELI →	8	→
via SIMONE MARTINI	8	
strada MASSETANA ROMANA	18	
viale GIUSEPPE MAZZINI	9	
via ALDO MORO	11	
strada di PESCAIA	18	
via ENEA SILVIO PICCOLOMINI	7	
via CARLO PISACANE	8	
via delle PROVINCE	6	
via RAIMONDO DA CAPUA	4	
viale delle REGIONI	6	
via RICASOLI	3	
viale SARDEGNA	7	
via ACHILLE SCLAVO	11	
via BERNARDO TOLOMEI	6	
viale PIETRO TOSELLI	29	
strada dei TUFFI	7	
strada di VICO ALTO	7	

se non fosse possibile installare gli standardi come indicato, **CHIEDE** di

- ridurre il numero mantenendo la collocazione nelle vie scelte
- autorizzare la collocazione fino al numero massimo possibile nelle strade (indicare almeno 6 strade)

① \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_ ③ \_\_\_\_\_

④ \_\_\_\_\_ ⑤ \_\_\_\_\_ ⑥ \_\_\_\_\_

- autorizzare la collocazione nelle strade individuate dall'ufficio

## SI IMPEGNA a

installare e mantenere gli standardi:

1. solo su pali di illuminazione contrassegnati con la lettera "P" di colore rosso
2. senza l'uso di strutture in appoggio al palo
3. con l'uso di ancoraggi che non compromettono la stabilità del palo o danneggiano la verniciatura
4. effettuare il montaggio durante le ore di spegnimento dell'impianto di illuminazione
5. verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli standardi
6. mantenere le condizioni di sicurezza delle installazioni

rimuovere tutti gli standardi

1. entro l'ora di accensione degli impianti del giorno di scadenza dell'autorizzazione
2. immediatamente in caso di revoca dell'autorizzazione, mancanza delle condizioni di sicurezza, richiesta del Comune

## DICHIARA DI

1. accettare le norme che regolano lo svolgimento di campagne pubblicitarie e in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, il Regolamento e il Piano Generale degli impianti Pubblicitari del Comune di Siena, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Siena
2. essere in possesso di polizza assicurativa per i danni derivanti dall'installazione e dal distacco degli standardi
3. sollevare il Comune di Siena da pretese di terzi e da tutte le responsabilità per eventuali danni a persone animali o cose derivanti dall'installazione
4. accettare che l'installazione è soggetta al pagamento della tariffa per la pubblicità e del canone di noleggio dei pali della pubblica illuminazione
5. conoscere che la rinuncia all'autorizzazione va presentata entro 10 giorni dalla data di inizio dell'installazione e non dà diritto a rimborsi

## DICHIARA

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30.1.2018 (\*)  
*che l'attività che andrà a svolgere e/o le iniziative che andrà ad organizzare, sono conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongono in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. L. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ), oltre che con le condizioni previste dal Regolamento COSAP (\*\*)*

**ALLEGA:** bozzetto dello standardo

documento di identità

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

### Informativa dati personali (privacy)

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dar corso alla richiesta. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena. L'informativa completa è consultabile nella pagina Privacy Policy [www.comune.siena.it/node/513](http://www.comune.siena.it/node/513)

---

(\*) **NORMATIVA** di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018

- **artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica**, i quali prevedono rispettivamente che *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ... ”* e che *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*;
- **XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Repubblicana**, la quale al primo comma dispone che *“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista...”*;
- **Legge n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA)**, in attuazione della XII disposizione transitoria e finale, stabilisce in particolare all'art. 1 che: *“si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”*;
- **artt. 4 e 5 della medesima legge SCELBA** che testualmente recitano: art. 4 *“Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità indicate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni”* (omissis); art. 5: *“Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire”* (omissis);
- **Legge 13/10/1975, n. 654** *“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale...”*, il cui articolo 3, comma 3, in particolare, stabilisce che *“È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...”*;
- **art. 1 “Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” del D.L. n. 122/1993, convertito in Legge n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO)**, contenente *“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”*, il quale dispone, tra l'altro, che *“... È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”*; l'art. 2 *“Disposizioni di prevenzione”* dispone al comma 1 *“Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila”* ed al comma 2 *“È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno”*;
- **art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 (c.d. “CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ)** il quale contiene *“le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”*.

(\*\*) Sostituito dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (delibere C.C. n.64 del 24.4.2021 e n.84 del 28.5.2021).

---